

Informazioni

Prassi inerente all'imposta sul valore aggiunto

marzo 2026

Prassi inerente all'imposta sul valore aggiunto (incentivazioni)

1. Aspetti generali

Per quanto riguarda le questioni relative all'imposta sul valore aggiunto, Pronovo fa riferimento principalmente alle informazioni sul settore dell'IVA n. 07 «Elettricità in condotte, gas attraverso la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento», [sezione 7.7 «Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, contributi agli investimenti e misure di sostegno particolari speciali secondo la LEn»](#).

Dal punto di vista fiscale, occorre distinguere se si tratta di remunerazioni per **controprestazioni per forniture di energia** (art. 18 cpv. 1 della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; LIVA; RS 641.20), **pagamenti compensativi dei costi versati** (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA) o sussidi (art. 18, cpv. 2, lett. a LIVA). Va considerato in particolare che ricevere **pagamenti compensativi dei costi versati** non comporta una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

In linea di principio, i contributi d'incentivazione erogati da Pronovo sono pagamenti compensativi dei costi versati ai fini dell'IVA e non sovvenzioni. Per questo motivo, sui documenti giustificati di Pronovo non c'è alcuna indicazione che si tratti di una sovvenzione o di un contributo di diritto pubblico. Ciò è conforme all'art. 18, cpv. 3 LIVA.

Oltre alle informazioni su come i singoli strumenti di promozione si qualificano ai fini dell'IVA, si pone anche la questione del metodo per determinare le aliquote applicabili e del principio sulla base del quale si prende in considerazione l'imposta sul valore aggiunto. Per completezza, qui viene spiegato anche questo aspetto, sebbene si tratti più di una questione di calcolo delle sovvenzioni e meno dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

a. Qualifica a fini dell'IVA

Nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI), il tasso di remunerazione dell'impianto secondo la decisione o disposizione è da intendersi comprensivo dell'IVA.

È costituita da due componenti: il prezzo di mercato di riferimento e il premio per l'immissione in rete di elettricità.

Il prezzo di mercato di riferimento è un corrispettivo da una prestazione imponibile (fornitura di energia elettrica) ai sensi dell'art. 18, cpv. 1 LIVA. Il prezzo di mercato di riferimento è soggetto all'aliquota normale.

Nel caso del premio per l'immissione di elettricità si tratta, in mancanza di prestazione, di un non-compenso ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA (pagamento compensativo dei costi). Il premio per l'immissione di elettricità viene dunque corrisposto senza imposta sul valore aggiunto.

Se il tasso di remunerazione individuale di un impianto è inferiore al prezzo del mercato di riferimento di un periodo di conteggio, la differenza viene indicata come parte eccedente. Per l'applicazione dell'IVA è rilevante se l'impianto SRI interessato è remunerato nel sistema di commercializzazione diretta o nell'immissione al prezzo del mercato di riferimento :

- Nel sistema di commercializzazione diretta, viene fatturata la parte eccedente ai gestori e alle gestrici dell'impianto. In mancanza di prestazioni, questi ultimi non sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
- Nel sistema di immissione al prezzo di mercato di riferimento, cioè per gli impianti SRI senza commercializzazione diretta, anche la parte eccedente viene dedotta in, in modo che i gestori/le gestrici interessati/e degli impianti ricevano solo il tasso di remunerazione individu-

ale nonostante il prezzo di mercato di riferimento più elevato. In questi casi, la parte eccedente viene classificata come riduzione della remunerazione (riduzione del corrispettivo imponibile per la fornitura di elettricità), di conseguenza è soggetta all'imposta sul valore aggiunto e riduce quindi l'IVA sulla remunerazione complessiva.

Nel sistema della commercializzazione diretta (SRI con CD) oltre al premio per l'immissione di elettricità viene corrisposto un premio di indennità di gestione. Ai fini dell'IVA l'indennità di gestione si qualifica, come il premio per l'immissione di elettricità, come non compenso. Pertanto il pagamento viene corrisposto senza imposta sul valore aggiunto (pagamento compensativo dei costi versati).

b. Come tenere conto dell'imposta sul valore aggiunto nella contabilità del pagamento

Il premio per l'immissione di elettricità è calcolato come la differenza tra il tasso di remunerazione secondo la decisione o disposizione e il prezzo di mercato di riferimento per il periodo. Per i gestori e le gestrici di impianti soggetti e soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'IVA viene inoltre dedotta dal prezzo di mercato di riferimento per determinare il premio per l'immissione di elettricità.

Ai sensi dell'art. 16 cpv. 4 dell'Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03), per i gestori e le gestrici soggetti e soggette all'imposta sul valore aggiunto il premio per l'immissione di elettricità viene ridotto del fattore calcolato come segue, in base all'aliquota normale vigente secondo l'art. 25 cpv. 1 LIVA, arrotondato alla quarta cifra decimale :

$$\text{fattore} = \frac{\text{tasso normale}}{100\% + \text{tasso normale}}$$

Questa riduzione non riguarda l'imposta sul valore aggiunto, ma solo una riduzione per determinare o calcolare il premio per l'immissione di elettricità.

3. Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

a. Qualifica a fini dell'IVA

La remunerazione unica (RU) si qualifica come pagamento compensativo dei costi ai fini dell'IVA (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto il pagamento viene corrisposto completamente senza IVA.

4. Finanziamento dei costi supplementari

a. Qualifica a fini dell'IVA

Il finanziamento dei costi supplementari (FCS) si qualifica ai fini dell'IVA come pagamento compensativo dei costi (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto il pagamento viene corrisposto completamente senza IVA.

5. Contributo alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa

a. Qualifica a fini dell'IVA

Il contributo alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa (CSE) si qualifica come pagamento compensativo dei costi ai fini dell'IVA (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto il pagamento viene corrisposto completamente senza IVA.

Se l'importo del contributo individuale di un impianto è inferiore al prezzo di mercato di riferimento di un periodo di conteggio, la differenza viene indicata come parte eccedente. La logica nello SRI è applicata per analogia, tenuto conto che nel sistema CSE esiste solo la commercializzazione diretta.

b. Come tenere conto dell'imposta sul valore aggiunto nella contabilità del pagamento

Nel sistema CSE, l'importo del contributo dell'impianto deve essere intesa come comprensiva dell'IVA, in conformità della decisione. Il contributo alle spese d'esercizio è calcolato come la differenza tra il tasso di remunerazione in conformità della decisione e il prezzo di mercato di riferimento per il periodo. Per i gestori e le gestrici di impianti soggetti e soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'IVA viene inoltre dedotta dal prezzo di mercato di riferimento per determinare il contributo alle spese d'esercizio.

Ai sensi dell'art. 96b cpv. 4 OPEn, il contributo alle spese di esercizio viene ridotto di un fattore analogo allo SRI per i gestori e le gestrici soggetti e soggette all'imposta sul valore aggiunto. Questa riduzione non riguarda l'imposta sul valore aggiunto, ma solo una riduzione per determinare o calcolare il contributo alle spese d'esercizio.

6. Contributi d'investimento

a. Qualifica a fini dell'IVA

I contributi d'investimento (CI) per gli impianti a biomassa e le centrali eoliche si qualificano come pagamenti compensativi dei costi versati ai fini dell'IVA (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto il pagamento viene corrisposto completamente senza IVA.

7. Premio di mercato fluttuante

a. Qualifica a fini dell'IVA

Il premio di mercato fluttuante (PMF) si qualifica come pagamento compensativo dei costi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). Pertanto il pagamento viene corrisposto completamente senza IVA.

Se il tasso di remunerazione individuale di un impianto è inferiore al prezzo del mercato di riferimento di un periodo di conteggio, la differenza viene indicata come parte eccedente. La logica del sistema dello SRI si applica per analogia, tenuto conto che nel sistema PMF esiste solo la commercializzazione diretta.

b. Come tenere conto dell'imposta sul valore aggiunto nella contabilità del pagamento

Nel sistema del PMF, il tasso di remunerazione dell'impianto è da intendersi comprensivo dell'IVA in conformità della decisione. Il premio di mercato fluttuante è calcolato come la differenza tra il tasso di remunerazione in conformità della decisione e il prezzo di mercato di riferimento per il PMF. Il prezzo di mercato di riferimento per il PMF corrisponde al prezzo di mercato di riferimento per lo SRI più un prezzo per le garanzie di origine. Per i gestori e le gestrici di impianti soggetti e soggette all'imposta sul valore aggiunto, il PMF viene calcolato sulla base del tasso di remunerazione meno il prezzo di mercato di riferimento per il PMF (prezzo di mercato di riferimento e prezzo per la garanzia di origine) più l'imposta sul valore aggiunto.

Ai sensi dell'art.30a^{sexies} cpv. 1 OPEn, il PMF è ridotto di un fattore analogo allo SRI per i gestori e le gestrici soggetti e soggette all'imposta sul valore aggiunto. Questo non si applica ai gestori e alle gestrici di impianti idroelettrici. Questa riduzione non riguarda l'imposta sul valore aggiunto, ma solo una riduzione per determinare o calcolare il premio di mercato fluttuante.